

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.12.2008  
COM(2008) 838 definitivo

2008/0245 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Nell'affrontare la crisi finanziaria, la Commissione ha preso l'iniziativa di proporre agli Stati membri un quadro comunitario finalizzato a stimolare l'economia reale<sup>1</sup>. Tale iniziativa, sottoscritta dagli Stati membri, è stata successivamente corroborata dal Piano europeo di ripresa economica (European Economic Recovery Plan)<sup>2</sup> che propone tra l'altro l'attuazione di iniziative nei settori prioritari della strategia di Lisbona. In ambito energetico, un'attenzione particolare è rivolta al miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia. Gli Stati membri sono pertanto invitati a ripianificare i loro programmi operativi dei fondi strutturali, al fine di dedicare una quota maggiore agli investimenti a favore dell'efficienza energetica, compresi i finanziamenti dell'edilizia popolare. Per conseguire tale obiettivo è necessario modificare l'attuale quadro normativo.

- **Contesto generale**

Accelerare gli investimenti energetici nell'edilizia contribuisce ad aumentare il potenziale di crescita sostenibile dell'Europa, a promuovere la competitività dell'UE, a migliorare il know-how nell'ambito dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e a conseguire gli obiettivi della strategia europea per l'energia. Gli investimenti pubblici a favore delle famiglie a basso reddito confermano inoltre la solidarietà e garantiscono coesione sociale in questo periodo.

Sebbene non sia un ambito di competenza comunitaria, le differenti politiche dell'UE hanno un impatto sull'edilizia abitativa. La decisione di appoggiare gli investimenti energetici nell'edilizia, compresa quella popolare, è di competenza degli Stati membri. Recentemente, in occasione della riunione informale tenutasi a Marsiglia il 24 novembre 2008, i ministri responsabili dell'edilizia abitativa hanno sottolineato l'importanza e la necessità di tale appoggio.

Nell'attuale situazione è importante in primo luogo rendere accessibile il supporto finanziario dell'UE per questo tipo di investimenti, fornendo a tutti gli Stati membri gli strumenti giuridici appropriati, e in secondo luogo garantire che gli Stati membri possano avvalersene in modo adeguato. Il sostegno pubblico cofinanziato dall'UE dovrebbe inoltre limitarsi soltanto alle famiglie più indigenti.

La proposta prevista promuove gli investimenti nell'ambito dell'efficienza energetica e in quello delle energie rinnovabili, uno degli elementi chiave della strategia in materia di energia e cambiamenti climatici dell'Unione europea, ed inoltre entrambi questi ambiti di intervento rientrano nelle priorità del FESR.

---

<sup>1</sup> COM(2008) 706.

<sup>2</sup> COM(2008) 800.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Conformemente all'attuale quadro giuridico, gli interventi sostenuti dal FESR nel settore dell'edilizia abitativa, compresa l'efficienza energetica, sono riservati soltanto agli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data e alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta è pienamente coerente con gli obiettivi della politica comunitaria nei settori dell'ambiente, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e promuove il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia<sup>3</sup>, della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio<sup>4</sup> nonché della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili<sup>5</sup>.

## 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

In occasione di due incontri del comitato di coordinamento dei Fondi il 24 settembre 2008 e il 21 ottobre 2008 si è presentata l'opportunità di esaminare il grado di flessibilità consentita dal testo del regolamento attraverso una nota orientativa sull'ammissibilità dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia (nota del COCOF n. 08/0034/02).

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Dall'insieme delle consultazioni è emerso che gli Stati membri ritenevano inadeguate le soluzioni basate sull'interpretazione del regolamento n. 1080/2006.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta completa una serie di modifiche non normative finalizzate ad assicurare che tutti gli Stati membri possano utilizzare appieno le possibilità esistenti di cofinanziamenti nell'ambito del FESR e del Fondo di coesione (nota del COCOF n. 08/0034/02).

---

<sup>3</sup> GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

<sup>4</sup> GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

<sup>5</sup> COM(2008) 19 del 23.1.2008.

Essa amplia l'ambito di ammissibilità delle spese per l'edilizia abitativa, allo scopo di consentire e facilitare ulteriori investimenti che non sarebbero possibili senza una modifica dell'attuale quadro giuridico.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale mira a consentire e a facilitare gli interventi a favore dell'efficienza energetica delle energie rinnovabili nel settore dell'edilizia abitativa in tutti gli Stati membri. Al fine di conseguire risultati economici concreti, è importante promuovere questo tipo di investimenti non in modo frammentario e isolato, bensì nel quadro di un progetto stabilito dalle autorità pubbliche nazionali al livello appropriato. Tale progetto può configurarsi ad esempio quale regime di aiuti di Stato o programma di opere pubbliche su larga scala. È inoltre essenziale, nel quadro di interventi relativi alla politica di coesione, concentrare gli aiuti laddove l'intervento pubblico è necessario, nella fattispecie a beneficio delle famiglie a basso reddito. Poiché non esiste una definizione comunitaria per queste ultime, gli Stati membri devono applicare una definizione nazionale basata sulle disposizioni nazionali in vigore.

- **Base giuridica**

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 definisce le norme di ammissibilità applicabili al settore dell'edilizia abitativa.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà poiché mira a sostenere gli Stati membri grazie a modifiche che rafforzano il loro ruolo nel quadro della gestione comune dei Fondi. La proposta prevista consente inoltre agli Stati membri di configurare il sostegno pubblico nel modo che considerano più appropriato e, per quanto concerne la definizione delle famiglie a basso reddito, di utilizzare le definizioni nazionali.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che si illustrano di seguito.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a prevedere l'ammissibilità, in tutti gli Stati membri e nell'ambito del FESR, degli investimenti energetici nel settore dell'edilizia abitativa per le famiglie a basso reddito, senza stabilire condizioni aggiuntive.

La proposta amplia le possibilità di investimento negli Stati membri a beneficio soltanto dei soggetti che necessitano del sostegno pubblico.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito indicati.

La Commissione ha già sondato i limiti dell'attuale legislazione. Pur applicando un'interpretazione flessibile, le attuali norme che limitano l'ammissibilità non consentono importanti investimenti nel settore dell'edilizia abitativa in tutti gli Stati membri.

**4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162,

vista la proposta della Commissione<sup>6</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>7</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>8</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di aumentare il potenziale di crescita sostenibile a lungo termine dell'Europa, la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a un piano europeo di ripresa economica<sup>9</sup> che evoca l'importanza di effettuare investimenti mirati a migliorare l'efficienza energetica dell'edilizia, compreso il settore abitativo.
- (2) Il Fondo europeo di sviluppo regionale appoggia gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa, compreso l'aspetto dell'efficienza energetica, soltanto a favore degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data, qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999<sup>10</sup>. Il sostegno agli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nel settore dell'edilizia abitativa andrebbe garantito a tutti gli Stati membri.
- (3) Si dovrebbero sostenere gli investimenti effettuati nell'ambito di programmi pubblici conformemente agli obiettivi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del

---

<sup>6</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>7</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>8</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>9</sup> COM(2008) 800 del 26.11.2008.

<sup>10</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.



Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE<sup>11</sup>.

- (4) Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di coesione economica e sociale di cui all'articolo 158 del trattato CE, gli interventi dovrebbero favorire le famiglie a basso reddito, come definite dalla legislazione nazionale in vigore.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1080/2006 va perciò modificato di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 è modificato come segue:

1. Dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo *1bis*:

"*1bis*. Le spese sostenute per il miglioramento dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili nel patrimonio abitativo esistente a favore delle famiglie a basso reddito sono ammissibili per tutti gli Stati membri".

2. Al punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le spese per l'edilizia abitativa, fatta eccezione di quelle a favore dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di energie rinnovabili di cui al paragrafo *1bis*, sono ammissibili soltanto per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:"

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

---

<sup>11</sup> GUL 114 del 27.4.2006, pag. 64.